



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 81 DEL 31/05/2022**

OGGETTO

VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI BRESCELLO, ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 50 DEL 29/12/2021. ESAME AI SENSI DELL'ART. 15 LR 47/78.

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Brescello ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la Variante al PRG vigente adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021 ai sensi del comma 4 lettera c) dell'art. 15 LR 47/78, pervenuti a questa Provincia in data 08/02/2022 ed ascritti al protocollo generale al n. 3138 – 5/2022;

Viste le integrazioni ai predetti atti, pervenute il 07/04/2022 prot. 8807 – 5/2022;

Rilevato che la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1^a gennaio 2018, consentiva l'adozione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente entro il termine di quattro anni dalla sua entrata in vigore;

Vista la dichiarazione, riportata nella relazione integrativa, in merito all'esclusione della variante al PRG in esame dalla Valutazione Ambientale ai sensi dell'art. 19 comma 6 della LR 24/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

CONSTATATO che:

- la Variante al PRG in esame viene definita “Variante specifica al Piano Regolatore Generale di Brescello con funzione di salvaguardia, nelle more della formazione del piano urbanistico generale (PUG) di cui alla Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24” in quanto intende costruire le condizioni preliminari per i nuovi strumenti urbanistici (PUG intercomunale) e regolamentari (Regolamento Edilizio comunale) secondo i principi e gli obiettivi della nuova Legge Regionale;
- in particolare la variante tratta le seguenti tematiche:
 - o la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 32 LR 24/2017,
 - o la ripermetrazione delle parti del “paesaggio urbano storico” in superamento dell'attuale zona A alla luce dei criteri individuati dalla LR 24/2017 per la definizione del centro storico;
 - o l'individuazione di 5 areali urbani omogenei, ai sensi dell'art. 33 LR 24/2017;
 - o la limitazione degli interventi ammissibili negli ambiti del paesaggio urbano storico;
 - o la limitazione agli usi insediabili nelle “Zone interessate da industrie da trasferire” con riferimento al comparto Ex Fornace;
 - o l'esclusione dell'insediamento di una zona logistica semplificata all'interno dell'Areale 2;
- i primi tre temi assumono carattere programmatico anticipando scelte che saranno trasferite all'interno del PUG intercomunale in fase di avvio, ma non trovano applicazione all'interno del PRG vigente;
- gli altri tre punti costituiscono invece proposta di variante normativa allo strumento vigente, in attesa dell'elaborazione del PUG:
 - o all'art. 30 “definizione delle categorie d'intervento” delle zone storiche, si stabilisce che, fino alla data di adozione del PUG, negli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico e ristrutturazione urbanistica individuati nella cartografia di PRG, sono ammessi solamente

interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria; la modifica viene proposta per tutelare alcune zone storiche che si ritiene non vengono adeguatamente tutelate dal PRG vigente;

- all'art. 64 “Zone interessate da industrie da trasferire” (area ex Fornace) viene eliminata la possibilità di utilizzare i fabbricati esistenti per usi residenziali o misti, mantenendo gli usi compatibili con la residenza quali produttivo, commercio di vicinato o strutture medio piccole non alimentari, in quanto le prime elaborazioni dello strumento urbanistico nuovo vedono nella rigenerazione della ex Fornace lo strumento per costruire un sistema fruitivo dei servizi e della cultura, che esclude la destinazione residenziale;
- agli articoli 60 “Destinazione delle zone industriali ed artigianali” e 65 “Zone tecnico distributive” vengono eliminate le funzioni che potrebbero consentire l'insediamento di una Zona Logistica Semplificata dell'Emilia Romagna, di cui il PRIT promuove la formazione e l'area Dugara è stata oggetto di richiesta di inserimento, in quanto si considera la prospettiva della Zona Logistica Semplificata non compatibile con la fragilità intrinseca del sistema insediativo comunale; viene quindi precisato all'art. 60 che le nuove attività logistiche possono insediarsi unicamente all'interno degli edifici esistenti, escludendosi nuovi insediamenti, e all'art. 65 vengono eliminate le funzioni di “magazzini, depositi di merci ed automezzi”;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e vista la nota del 26/05/2022 della Dott.ssa Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, che ritiene, visto l'oggetto della variante al PRG in esame, che non sia necessaria l'espressione del parere geologico – ambientale e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008,
- il Responsabile del Procedimento propone di formulare le seguenti osservazioni alla Variante al PRG del Comune di Brescello, adottata con delibera di CC n. 50 del 29/12/2021, osservazioni che si condividono:
 - preso atto delle prime considerazioni emerse dal processo di analisi diagnostica del territorio e del sistema insediativo di Brescello, si osserva tuttavia, in relazione alle modifiche all'art. 30, che le varianti proposte allo strumento vigente debbono sottostare alle norme della Legge Regionale 47/78, che vieta, come noto, di apportare modifiche alla disciplina delle zone storiche;
 - la nuova legge regionale consente all'articolo 4 comma 4 di modificare la strumentazione urbanistica vigente, ma sempre secondo la normativa di riferimento; non si tratta pertanto di stabilire se rispettare una legge o l'altra, come si legge nella delibera di adozione, ma di rispettarle entrambe;
 - non si ritiene pertanto compatibile con l'art. 15 della LR47/78 modificare le categorie d'intervento delle zone storiche del PRG, intendendo che anche questo punto di variante debba essere considerato come un obiettivo programmatico per il prossimo PUG;

CONSIDERATO inoltre che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;

- in attuazione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

- di formulare le osservazioni riportate nel precedente Considerato, ai sensi del comma 5 art.15 LR 47/78, alla Variante al PRG del Comune di Brescello adottata con delibera n. 50 del 29/12/2021;
- di dare atto che:
 - o a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
 - o in attuazione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;
 - o ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/78, la mancata trasmissione alla Provincia ed alla Regione degli elaborati conseguenti alla deliberazione di approvazione della variante, costituisce condizione impeditiva all’attuazione delle previsioni della variante medesima;
 - o l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;
 - o il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 31/05/2022

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma